

Sinistri stradali e rimborso delle spese legali

di Bianca Pascotto

Via libera al riconoscimento delle spese legali anche per la fase stragiudiziale

La recente sentenza n. 11606 della Corte di Cassazione del 31 maggio 2005, ha suscitato motivato clamore nel settore assicurativo, per l'evidente impatto che il suo contenuto potrebbe provocare nelle casse delle compagnie.

La Suprema Corte ha stabilito che, nel caso di risarcimento del danno provocato dalla circolazione stradale, materia che è regolata da specifica norma di settore, **l'opera prestata da un legale a favore del proprio assistito, dovrà essere sempre rimborsata dalla compagnia assicuratrice del responsabile, anche quando il danno viene definito in sede stragiudiziale entro i famosi 60 giorni dalla formulazione della richiesta danni.**

Questo principio sconvolge completamente l'attuale e consolidata prassi di liquidazione, la quale ha da sempre negato il pagamento delle spese legali nel caso di specie, in ossequio al disposto contenuto nell'art. 22 della legge 990¹, norma cardine della assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto.

Detto articolo prevede che il danneggiato a seguito di incidente stradale debba formulare nei confronti dell'assicuratore del danneggiante una richiesta danni, con le caratteristiche definite dalla stessa legge.

Se entro i 60 giorni dal ricevimento di detta richiesta, l'assicuratore non provvede al pagamento del danno o a comunicare i motivi per cui non ritiene il danno risarcibile, solo allora il danneggiato può esperire l'azione processuale e citare in giudizio la compagnia, instaurando il classico giudizio, con l'obbligatorio patrocinio di un legale.

Detto termine, definito notoriamente "spatium deliberandi", trova la sua ratio nell'esigenza per la compagnia di avere il tempo necessario per istruire il sinistro e per effettuare le dovute valutazioni

in ordine all'accertamento del diritto e alla quantificazione del danno, permettendogli così di procedere alla liquidazione del danno senza la necessità di attivare un contenzioso giudiziario.

In questo arco temporale, quindi, il sinistro viene gestito tra le parti in forma "libera", cioè senza il rispetto di particolari norme giuridiche, né tantomeno processuali, ove il contraddittorio avviene tra il danneggiato e la compagnia assicuratrice avversaria, nel rispetto di alcuni doverosi passaggi (messa a disposizione del veicolo, perizia, esibizione della documentazione del danno...) che la norma di settore ha standardizzato.

Sotto il profilo giuridico, invece, la domanda di risarcimento danni ed il decorso del suddetto termine, sono dei "presupposti" processuali indefettibili.

1 "L'azione per il risarcimento di danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti per i quali a norma della presente legge vi è l'obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'assicuratore il risarcimento del danno, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza o, nelle ipotesi previste dall'art. 19 ...".

Il tema trattato in questo articolo è di suo interesse?

ASSINEWS

è la rivista che ogni mese la informerà su questo e tanti altri temi di tecnica, giurisprudenza ed attualità assicurativa.

SI ABBONI ORA!

➔ via web sul sito www.assinews.it

compilare il modulo alla pagina

<http://www.assinews.it/rivista/abbonamento.html>

➔ via fax al numero 0434.20645

compilare il seguente modulo - pagamento a ricevimento fattura



Abbonamento annuale alla rivista cartacea

- Compagnie, Banche **150,00 euro**
- Agenti, Broker, altri **110,00 euro**



Abbonamento annuale alla rivista + annualità 2005 su CD (volume unico)

- Compagnie, Banche **180,00 euro**
- Agenti, Broker, altri **140,00 euro**

Società/Nome

All'attenzione di

Via

CAP Città Prov.

Part. IVA/C.F.

Tel. Fax e-mail

PRIVACY Ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 *codice in materia di protezione dei dati personali* i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate. I dati verranno trattati per: esigenze amministrativo-contabili relative alla fornitura del servizio/prodotto da Lei acquistato; inviare materiale promozionale su prodotti e/o servizi analoghi di Assinform Srl; fini statistici. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici. Non è necessario richiedere il consenso al trattamento dei dati personali comuni inerenti gli obblighi contabili e fiscali in quanto imposto da obblighi di legge, mentre negli altri casi è facoltativo. Il rifiuto può tuttavia generare difficoltà ad onorare gli impegni. Le è riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui all'art.7 legge n.196/03, in particolare può richiedere in ogni momento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e può chiederne la rettifica o l'immediata cancellazione. Può inoltre opporsi al trattamento, in tutto o in parte rispetto agli scopi sopra citati. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è Assinform Srl. Per ogni comunicazione Lei può contattare Assinform Srl: via posta: Assinform Srl, Viale Dante, 12 33170 Pordenone; via fax: 0434.20645; via mail: info@assinews.it

Assinform Srl - Viale Dante, 12 - 33170 Pordenone - Tel 0434.26136 - fax 0434.20645 - info@assinews.it